AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Reggio Calabria, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTA la sentenza n.13/05 emessa dalla II Sezione della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere il 15.09.2005-15.06.2006 nell'ambito del procedimento riunito nel n. 9/98 (c.d. procedimento "*Spartacus*") a carico di Abbate Antonio ed altri, riformata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, Prima Sezione Penale con sentenza n.96/06-n.34/05 R.G. del 19/06/2008, irrevocabile a far data dal 15.01.2010 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con la quale è stata disposta, in danno di **ZAGARIA Michele**, nato a San Cipriano d'Aversa il 21/05/1958, la confisca del cespite sito nel Comune di Cancello ed Arnone (CE), attualmente censito nel N.C.T. del medesimo Comune, al foglio 41, particella 50, 155 (ex 51 a) e 157 (ex 52 a), per complessivi 9 ha 85 are 33 ca;

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere (presentazione n. 237 del 20/04/2011, ai nn. 14171 di Reg. Gen. e 9706 Reg. Part.), riguardante la definitività del citato provvedimento n.13/05 emesso dalla II Sezione della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, a favore dell'Erario dello Stato, e contro Fontana Raffaela (nata a San Cipriano d'Aversa (CE) il 20/05/1932), sul cespite censito al N.C.T. del Comune di Cancello ed Arnone, al foglio 41, particella 50, 51 a e 52 a;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Caserta – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.T. del Comune di Cancello ed Arnone al foglio 41, particella 50 (5 ha 08 are 84 ca), 155 (*ex 51 a,* di 4 ha 58 are 59 ca) e 157 (*ex 52 a,* di 17 are e 90 ca), il tutto per complessive 9 ha 85 are 33 ca;

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 – 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 – 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

VISTA la nota prot. n. 25345 del 22/10/2013 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari del bene immobile, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 25345 del 22/10/2013 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che alla predetta nota prot. n. 25345 del 22/10/2013 non è stato dato alcun seguito da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n.7769 del 13/11/2013 con la quale il Comune di Cancello ed Arnone ha manifestato il proprio interesse all'acquisizione del cespite al patrimonio indisponibile dello stesso Comune per destinarlo *"a finalità sociali come fondo da destinare ad agriturismo, attività agricola e di allevamento"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che pone in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

RITENUTO che, nelle more della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale, si debba procedere all'urgente destinazione del predetto immobile ai sensi e per gli effetti del predetto dettame normativo;

DISPONE

l'immobile sito in Cancello ed Arnone (CE), meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune ove l'immobile è sito, per essere destinato a finalità sociali.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Cancello ed Arnone (NA), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In caso di mancata ratifica del presente decreto da parte del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, lo stesso sarà oggetto di formale provvedimento di revoca.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)